

*Art. 33 Varianti in corso d'opera*

1. Il privato può modificare in sede di esecuzione di lavori il progetto con permesso di costruire.
2. Si considerano “variazioni essenziali” le modificazioni quantitative e qualitative apportate all'originario progetto relative ai parametri e nei limiti di cui al 3° comma dell'art. 92 della L.R. 61/85, che necessitano di distinto permesso di costruire da richiedersi nei modi e con la procedura prevista per l'atto originario.
3. Il rilascio del nuovo permesso di costruire può determinare tempi diversi per l'ultimazione dei lavori che il Dirigente nel proprio atto verrà a definire.
4. Alle varianti essenziali si applicano le disposizioni in tema di onerosità degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione come per il permesso di costruire originario.
5. Tutte le altre varianti, che sono quindi classificabili come non essenziali, devono essere comunicate al Dirigente prima della certificazione di ultimazione dei lavori.
6. Le varianti, anche non essenziali, se relative ad immobili e/o aree vincolate ai sensi del D.Leg.vo 29 ottobre 1999 n. 490, richiedono l'autorizzazione comunale, previo parere della Commissione Edilizia integrata, ed il nulla osta della competente Soprintendenza.